

## **STATUTO**

### **Associazione Culturale Antonio Rosmini ETS**

#### **ART. 1**

##### **(Denominazione, sede e durata)**

L'Associazione Culturale Antonio Rosmini ETS, da ora in avanti denominata "Associazione", costituita con atto notarile a rogito notaio Paolo Piccoli, Notaio in Trento in data 26 ottobre 1993, Repertorio n. 14381, Raccolta n. 3077, registrato all'A.E. di Trento in data 4 novembre 1993, al n. 3713, mod. 69, serie I, con durata a tempo indeterminato, ha sede legale nel Comune di Trento.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi altro luogo dello stesso Comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti, senza che ciò comporti alcuna modifica statutaria.

Potranno essere istituiti o soppressi, sia in Italia che all'estero, uffici di rappresentanza.

La sede può essere modificata con deliberazione dell'Assemblea. L'Associazione è disciplinata da questo Statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

#### **ART. 2**

##### **(Scopo, finalità e attività)**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per promuovere la crescita culturale dei propri soci e della comunità trentina mediante iniziative educative, di ricerca e studio, formative e informative, volte allo sviluppo della coscienza civile e all'ampliamento della formazione culturale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Per realizzare tale scopo e perseguire le suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale indicate dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore), come di seguito elencate e specificate:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2023 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale sopra menzionate (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v).

Nello specifico l'Associazione può promuovere conferenze, convegni, dibattiti e corsi di formazione; può dar vita a gruppi di studio, allestire biblioteche specializzate, organizzare manifestazioni culturali; può pubblicare notiziari, opuscoli, dispense e libri, e può effettuare ricerche e sondaggi e realizzare ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle proprie finalità.

In particolare, l'Associazione può promuovere e realizzare - anche in collaborazione con Università e Centri di ricerca, in particolare con l'Università di Trento e le Fondazioni di ricerca di cui alla legge provinciale di Trento n. 3 del 2006 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", nonché con altre associazioni, enti e organismi a carattere provinciale, nazionale, internazionale e transfrontaliero - tutte le iniziative, i progetti e le manifestazioni ritenute più idonee per una maggiore conoscenza e divulgazione delle problematiche e dei temi di carattere sociale, culturale, storico, economico, medico, psicologico, scientifico e civile che riguardino la realtà locale, nazionale e internazionale.

Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione può dotarsi di tutte le attrezzature, strumentazioni tecniche, mobili ed immobili ritenuti utili e necessari in relazione alle finalità perseguite. La documentazione delle attività svolte dall'Associazione può essere resa accessibile mediante l'aggiornamento del sito web all'indirizzo: <https://www.associazrosminitrento.it/>.

Ai sensi degli artt. 55 e 56 CTS, l'associazione può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di cooperazione o partenariato con enti pubblici e privati e Società che possono facilitare e sostenere l'esercizio dell'attività sociale, con particolare riguardo alla promozione di forme di coordinamento anche federativo con istituzioni ed altre associazioni, enti e organismi culturali, al fine di facilitare i rapporti reciproci e creare tutte le sinergie necessarie per una migliore fruizione della cultura da parte dei propri aderenti.

Le attività di interesse generale sono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con l'apposito Decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di veridicità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà, per il raggiungimento delle proprie finalità, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, bancarie e finanziarie necessarie o utili, chiedere e ricevere contributi da parte di enti, aprire conti correnti bancari e postali, ed effettuare qualsiasi altra operazione bancaria.

### **ART. 3**

#### **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro

opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo o suo delegato, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni dalla data della deliberazione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla per iscritto agli interessati. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4**

##### **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto;
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Associazione nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- di cooperare al raggiungimento dei fini sociali in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto e di astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con gli interessi della Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e

i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

La quota di adesione vale anche quale quota associativa annuale.

I versamenti al fondo sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili in alcun caso, e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo sociale.

Il versamento non crea diritti diversi da quelli espressamente previsti da questo statuto o dalla legge e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

## **ART. 5**

### **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi stabiliti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali gravi all'associazione, oppure non paga la quota sociale annuale, oltre il termine congruo debitamente comunicato, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver richiesto ed acquisito le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata in forma scritta, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Avverso il provvedimento di esclusione il socio può ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Consiglio direttivo, al Collegio dei Probiviri.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione di presa d'atto da comunicare adeguatamente all'associato.

Le dimissioni hanno effetto immediato, salvo quanto previsto dal codice civile in materia di dimissioni degli amministratori di società. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato con lo scadere dell'anno in corso.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per il socio che non partecipi senza motivo alla vita dell'Associazione e non collabori con essa. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio Direttivo deve svolgere gli opportuni accertamenti sulla mancata partecipazione del socio alla vita dell'Associazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili, salvo quanto previsto da questo statuto in materia di facoltà di delega di partecipazione all'assemblea.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **ART. 6**

## **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario;
- l'Organo di controllo, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- l'Organo di revisione legale dei conti, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite, eccetto l'Organo di controllo e l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominati, cui può essere attribuito un compenso annuale deliberato all'atto della nomina da parte dell'Assemblea, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte, alle specifiche competenze ed ai compensi previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni, e quindi conformemente al disposto dell'art. 8, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Gli organi dell'Associazione, con esclusione dell'Assemblea, rimangono in carica per quattro anni e le nomine sono rinnovabili secondo la procedura elettiva prevista dal presente statuto.

## **ART. 7 (Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, sin dalla loro iscrizione a tale libro, e in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun socio può ricevere al massimo tre deleghe.

Le votazioni si fanno di regola con voto palese e per alzata di mano, prova e controprova. Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richiede, e solo in relazione alla nomina delle cariche sociali, si procede per appello nominale.

Per le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere mediante voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita, anche via posta elettronica, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o, entro 15 giorni dal deposito dell'istanza, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, l'Organo di Controllo;
- approva il bilancio di esercizio e i relativi atti allegati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi

dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- stabilisce l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa;
- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata dal socio delegante, anche in uno spazio riservato in calce all'avviso di convocazione.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) ove non si tratti di assemblea totalitaria, venga indicato nell'avviso di convocazione ogni luogo audio/video collegato, dotato di apparecchiature idonee al collegamento in audioconferenza o videoconferenza, collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire;
- c) per ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;
- d) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- e) sia consentito agli intervenuti di ricevere, trasmettere e visionare i documenti relativi agli argomenti in discussione, di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; di tutto ciò deve esser dato atto nel relativo verbale;
- f) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, salvo che la legge consenta altrimenti.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante se ed in quanto richiesto dalla Legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al Presidente

per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile, anche in forma digitale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria per modificare lo Statuto o l'atto costitutivo o deliberare sugli altri argomenti attribuiti alla sua competenza è validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente.

In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea, a maggioranza, elegge fra i soci presenti chi debba presiederla.

L'Assemblea designa altresì il Segretario e può designare due Scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai due Scrutatori.

Nell'Assemblea straordinaria fungerà da Segretario un Notaio.

Le deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

## **ART. 8** **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge, per atto costitutivo o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, la relazione sull'attività svolta e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati ovvero le eventuali azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare lo svolgimento di eventuali attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- autorizzare il Presidente alla sottoscrizione di tutti gli atti e alla stipula di tutti i contratti inerenti le attività associative, in esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove), nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni e

sono rieleggibili.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Un componente del Consiglio Direttivo è designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri; esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati, o siano interessati il coniuge, nonché i parenti od affini entro il quarto grado.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche deleghe di funzioni amministrative e di rappresentanza ad alcuni componenti.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, si applicherà - se ed in quanto sia consentito dalla normativa - l'art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. Nel caso in cui anche quest'ultima previsione non sia applicabile, dovrà essere convocata tempestivamente apposita assemblea.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente, su proposta del Presidente;

- il Segretario;
- il Tesoriere, su proposta del Presidente.

La nomina del Presidente, come anche delle altre cariche, qualora se ne presentino le condizioni, in assenza di opposizioni formulate da uno o più dei componenti presenti, può avvenire anche per acclamazione. Qualora il Consiglio direttivo non riuscisse a eleggere il Presidente, alla elezione provvede l'Assemblea, appositamente convocata entro 30 (trenta) giorni dal consigliere più anziano di età, con voto a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, con proprio regolamento, può istituire settori di attività formativo-culturale in diversi settori del sapere, quali: storico-letterario, socio-politico, filosofico, economico-giuridico, matematico-scientifico, medico-psicologico, artistico-musicale, nominando un coordinatore per ciascuno di essi.

### **ART. 9 (Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Le dimissioni volontarie possono essere date dal Presidente in qualsiasi momento con lettera raccomandata o posta certificata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e al Vicepresidente, che dovrà convocare il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Se nessun componente del Consiglio Direttivo è disponibile a candidarsi, il nuovo Presidente viene eletto dall'Assemblea, appositamente convocata entro 30 (trenta) giorni dal consigliere più anziano di età, con la maggioranza dei voti dei soci presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, comprese la rappresentanza legale e la firma sociale, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **ART. 10 (Organo di controllo)**

Nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea degli Associati nomina un Organo di controllo, anche monocratico, composto di un numero massimo di tre membri, composto da iscritti nel ruolo dei revisori contabili e degli albi professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

All'Organo di controllo compete:

- a) vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile, di cui uno designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti ed il Presidente dell'Organo di Controllo viene eletto dall'Assemblea degli associati.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1 art. 31 CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 11 (Revisione legale dei conti)**

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea degli Associati, qualora non intenda far esercitare la revisione all'organo di controllo, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 12 (Collegio dei Probiviri)**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea ordinaria a maggioranza dei soci presenti.

Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato ad agevolare la soluzione di eventuali controversie tra soci e tra soci e l'Associazione.

A decisione del Presidente dell'Associazione i Probiviri possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 13 (Risorse economiche e Patrimonio)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica, secondo le normative vigenti;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in

una apposita voce di bilancio, nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ed ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'associazione, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 14**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 15**

##### **(Bilancio di esercizio)**

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio annuale (fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 co. 2 CTS) e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, dalla relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

#### **ART. 16**

##### **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Si applica quanto previsto dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Se previsto dalla normativa, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Al superamento del limite previsto per i ricavi, rendite o entrate comunque denominate, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

#### **ART. 17**

##### **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro vidimato dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

### **ART. 18 (Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti nell'apposito registro tenuto dall'ente.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, salvo quanto previsto dall'art. 17 co. 4 CTS.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### **ART. 19 (Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

### **ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'**Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore** e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore identificati dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, o, in mancanza, alla Fondazione Italia

Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.  
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 21**  
**(Rinvio)**

L'associazione è disciplinata dal presente atto costitutivo e statuto.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibili, dal Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

F.to Claudio Tugnoli

F.to Eliana Morandi notaio L.S.